



Dott. Giuseppe Cannone  
Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro

**Designazione del medico competente secondo quanto previsto dal decreto legislativo  
81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Milano, 19.09.2023

Con la presente la Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano., con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi 1, 20081 Abbiategrasso (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore, Mazzoleni Marcello Angelo, nato a Magenta il 09.06.1978, C.F.: MZZMCL78H09E801Y, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/08,

**Nomina**

quale Medico Competente, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Dott. **Giuseppe Cannone**.

Tale incarico professionale è conferito per l'espletamento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di sorveglianza sanitaria.

Ella è tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all'art. 25 e al Titolo I, Capo 111, Sezione V del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività di medico competente precisate dall'art. 39 del D.lgs. 81/2008.

La collaborazione del Medico Competente si svolgerà in piena autonomia di organizzazione e di orario, compatibilmente con le esigenze aziendali.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 106/09 si concorda che le cartelle sanitarie e di rischio verranno conservate presso lo studio del Medico Competente con salvaguardia del segreto professionale.

La presente nomina ha validità annuale con decorrenza dalla data odierna.

Le parti concordemente si danno facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni, fatti salvi i diritti per le prestazioni già eseguite.

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina.

**Firma del Titolare**

  
Il Presidente di Fondazione Per Leggere  
Dott. Marcello Angelo Mazzoleni

**Il medico competente**

**Dott. GIUSEPPE CANNONE**  
Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  


## **Informativa sulla nomina a Medico Competente**

L'accettazione a tale nomina comporta l'acquisizione da parte del datore di lavoro di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri.

### **Il medico competente:**

- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
- Comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### **La sorveglianza sanitaria comprende:**

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.

- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità di mansione.

**Le visite mediche non possono essere effettuate:**

- Per accertare stati di gravidanza
- Negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

**Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:**

- Idoneità
- Idoneità parziale con prescrizioni e/o limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

**Il datore di lavoro:**

- Informa il Medico Competente sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi alla propria attività.
- Fornisce l'elenco del personale con le relative mansioni, aggiornandolo con tempestività.
- Coinvolge il Medico Competente nel processo di valutazione dei rischi.
- Fornisce l'eventuale elenco dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi del provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Stato-Regioni.
- Gestisce, in accordo con il Medico Competente, le problematiche di cui alla Legge 125/2001 (Legge quadro in materia di problemi alcol correlati).
- Comunica i nominativi dei cessati.
- Consegna ai lavoratori i certificati di idoneità alla mansione redatti dal Medico Competente.
- Istituisce ed aggiorna l'eventuale registro degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni.
- Gestisce, in accordo con il Medico Competente, l'organizzazione delle visite mediche di sorveglianza sanitaria.
- Dà seguito all'esecuzione degli accertamenti integrativi di cui al comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 necessari all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione.
- Garantisce l'esecuzione delle visite mediche in ambienti adeguati e idonei a prestazioni di natura sanitaria.
- Custodisce, se così stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08, le cartelle sanitarie e di rischio con salvaguardia del segreto professionale.
- Organizzare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Fornisce con tempestività i risultati dell'eventuale controllo ambientale dell'esposizione dei lavoratori.